

Tribunale di Padova**Sezione prima Civile****CP N. 13/2019 -**

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Caterina Santinello	Presidente
Giovanni Giuseppe Amenduni	Giudice
Micol Sabino	Giudice relatore

Visto il ricorso depositato da _____ con il quale quest'ultima ha chiesto al Tribunale *“in via principale, di attribuire, con proprio decreto, ai sensi dell'art 185, V comma, L.fall., al Commissario Giudiziale i poteri necessari alla sottoscrizione (in luogo del debitore _____) del contratto di cessione (nella bozza allegata alla presente sub Allegato 2) ovvero alla sottoscrizione di ogni atto e documento connesso all'esecuzione della Proposta Concorrente; ovvero in via subordinata, di fissare udienza per la convocazione di _____ e del Commissario Giudiziale, e quindi disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, VI comma, I,fall., la revoca dell'organo amministrativo di _____ nominando un amministratore giudiziario, attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla Proposta Concorrente”*;

Vista la memoria depositata da _____ e il verbale dell'udienza 3/3/22;
Osservato che ai fini della valutazione della sussistenza della lamentata violazione da parte del debitore dell'obbligo di dare esecuzione alla

proposta omologata si rende necessario effettuare una duplice valutazione come di seguito si esporrà;

Premesso in linea generale che nel ricorso suddetto l'istante ha ricordato che la proposta concorrente omologata ha ad oggetto un concordato con assuntore: in particolare, esso prevede che alla stessa proponente vengano attribuiti tutti gli attivi di [redacted] a fronte dell'assunzione, con effetto liberatorio, sia del passivo concordatario sia dei debiti extra concorso (spese di procedura, consulenti, oneri di gestione, etc.) stabilendo, in capo a [redacted], l'obbligo di *«subentra[re] nella medesima posizione attiva e passiva di [redacted], e gli originari debiti saranno trasformati in obbligazioni concordatarie contraddistinte da due diverse quote, l'una inesigibile fino alle scadenze previste dal piano concorrente e l'altra (corrispondente agli stralci concordatari) perennemente inesigibile al pari di un'obbligazione naturale»*;

Chiarito che quindi, considerato il contenuto della proposta concordataria (che, si ripete, prevede il trasferimento di tutte le attività e di tutte le passività che risultino o meno dalla contabilità aziendale, anche se svalutate e/o di valore nullo e/o non considerate anche nell'ambito delle relazioni ex art. 161 e 172 l.fall.) è necessario al fine di dare esecuzione alla proposta di concordato che [redacted] assuma l'intero attivo di [redacted] attraverso la stipula dell'atto di cessione di azienda;

Ricordato infatti che, previo trasferimento dell'attivo e del passivo concordatario (mediante la stipula di un contratto di cessione d'azienda ex artt. 2556 e segg. Cod. Civ.), all'assuntore proponente, la proposta concorrente omologata prevede:

- il pagamento regolare, quindi non solo integrale, da effettuarsi nel momento in cui ciascuna obbligazione verrà a scadenza, di tutti i debiti extra concorso, ossia di tutte le obbligazioni prededucibili, incluse le spese di procedura, di quelle sorte in occasione o in funzione della stessa, e di tutti i costi di gestione maturati in pendenza della procedura;
- il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio entro il termine di 30 giorni dall'omologazione della proposta concorrente;
- il pagamento dei creditori chirografari diversi da _____, raggruppati in un'unica classe, nella misura fissa del 29,00% – senza il riconoscimento di eventuali upsides – del credito dagli stessi vantato, entro 60 giorni dall'omologazione della proposta concorrente;
- l'estinzione dei crediti vantati da _____, allocati in autonoma classe ai fini del riconoscimento del diritto di voto ai sensi dell'art. 163, sesto comma, l.fall., mediante confusione ai sensi dell'art. 1253 Cod.Civ. ovvero l'obbligo da parte di _____ di non pretendere e/o di postergare i propri crediti;
- la conferma della postergazione ex art. 2467 Cod.Civ. dei debiti maturati nei confronti delle società del gruppo _____ con la conseguenza che ne viene escluso qualsiasi soddisfacimento;

Considerato poi che, essendo stato il decreto di omologa depositato in cancelleria in data 20/1/2022, secondo le previsioni della proposta di IG Srl, il pagamento dei creditori privilegiati sarebbe dovuto avvenire entro il 19/2/2022, e quello dei creditori chirografari entro il 21/3/2022;

Osservato in definitiva che quindi – atteso che le disponibilità necessarie per l'esecuzione dei pagamenti provengono principalmente dalla liquidità depositata nei conti correnti intestati alla procedura concordataria (per 11,8

milioni di euro a fronte di un attivo indicato da [redacted] pari a complessivi 13,6 milioni di euro) e che tale liquidità afferisce al compendio aziendale da trasferire – la preliminare sottoscrizione del contratto di cessione d'azienda è indispensabile per la soddisfazione dei creditori;

Osservato a tale proposito, quanto alla individuazione di un primo profilo integrante l'inadempimento del debitore all'obbligo di dare esecuzione alla proposta (cfr. art. 185 co.3 LF), che la ricorrente riporta come a fronte dell'invito rivolto a [redacted] di addivenire al rogito per la data del 9/2/22 accompagnato dall'invio della bozza del contratto di cessione predisposta dal Notaio, [redacted] abbia riscontrato negativamente l'invito per la suddetta data affermando la indisponibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione e chiedendo successivamente l'inserimento nel contratto delle clausole più sotto indicate;

Rilevato inoltre che non risulta, quantomeno alla data di udienza, che [redacted] spa abbia comunicato a [redacted] le date in cui si renderebbe disponibile alla stipula del rogito;

Osservato che tale condotta va certamente stigmatizzata in quanto in contrasto con gli obblighi stabiliti a carico del debitore dall'art.185 co.3 LF ma che e' indispensabile che tale assunzione vada verificata anche alla luce dell'ulteriore profilo di potenziale violazione dell'art.185 co3 LF cui si e' fatto cenno;

Ritenuto infatti che come anticipato la sussistenza di un eventuale inadempimento del debitore agli obblighi di cui all'art 185 comma tre LF vada valutata anche sotto un ulteriore profilo;

Premesso infatti che con la memoria depositata [redacted] non si è specificamente opposta alla istanza svolta dalla ricorrente ma ha chiesto

che il Tribunale autorizzi l'integrazione della suddetta bozza del contratto di cessione - sulla base del testo predisposto dal Notaio incaricato da

- con alcune clausole contenenti in particolare la:

“-previsione ai sensi della quale _____ prenda atto
ulteriormente che si tratta di un trasferimento visto e piaciuto;

- previsione ai sensi della quale _____ ulteriormente
riconosca che _____ non assume alcun obbligo di indennizzo nei
confronti di _____ o di qualsiasi terza parte (incluso i soci di
_____) in relazione a _____ e/o qualsivoglia dei suoi attivi o
passività;

-previsione ai sensi della quale _____ espressamente
ulteriormente riconosca che, in forza del decreto di omologa della
proposta concorrente e del contratto di trasferimento, qualsivoglia
eventuale futuro credito/passività da considerarsi concordatari saranno a
carico di _____ ;

-previsione volta ulteriormente chiarire che le obbligazioni relative
all'adempimento del concordato, incluso in termini di pagamento dei
creditori, dovranno essere soddisfatte esclusivamente da parte di
_____ ;

-previsione ai sensi della quale si chiarisce che, in forza dell'esecuzione del
contratto di trasferimento, tutte le obbligazioni di _____ nel contesto del
concordato ai sensi del decreto di omologa sono integralmente e
incondizionatamente adempiute”;

Osservato poi, come precisato da _____ nella memoria depositata in
data 2/3/2022, che «in data 28 febbraio 2022 il consiglio di
amministrazione della Società ha discusso l'approvazione della stipula del

contratto di cessione avente ad oggetto il trasferimento di tutti gli attivi e i passivi della _____, subordinatamente all'inclusione nel contratto di tutti i commenti e le clausole [...] indicate»;

Ritenuto che evidentemente la valutazione della strumentalità o meno delle clausole suddette è indispensabile per valutare la violazione da parte del debitore dell'obbligo di dare esecuzione alla proposta omologata poiché se in ipotesi si dovesse ritenere necessario l'inserimento delle clausole suddette ai fini della corretta esecuzione della proposta, ciò chiaramente renderebbe legittimo il rifiuto di _____ di addivenire alla stipula sulla base della bozza allegata al ricorso;

Osservato peraltro che la necessità di tale valutazione appare ancora più indispensabile alla luce del contrasto (emergente dall'allegato n. 2 alla memoria depositata da _____ : comunicazione da parte di _____

in riscontro alla Pec 15/2/22 con cui _____ chiedeva l'inserimento in bozza delle suddette integrazioni) sorto tra le parti in ordine alla opportunità o anche solo alla possibilità o meno di inserimento delle integrazioni suddette nel testo del contratto di cessione;

Chiarito quindi che, per garantire l'esecuzione del concordato omologato, occorra, al fine di valutare se adottare una delle misure di cui all'art. 185 LF invocate dal ricorrente, verificare quali delle clausole sopra menzionate possano o debbano essere inserite nel contratto di cessione, orientando la valutazione in parola secondo un criterio di coerenza e funzionalità rispetto al contenuto della proposta omologata e della cui esecuzione si tratta;

Osservato quindi, passando all'analisi delle singole previsioni, che relativamente alla *“previsione ai sensi della quale _____ prenda atto ulteriormente che si tratta di un trasferimento visto e piaciuto”*,

alla “previsione ai sensi della quale _____ ulteriormente riconosca che _____ non assume alcun obbligo di indennizzo nei confronti di _____ o di qualsiasi terza parte (incluso i soci di _____) in relazione a _____ e/o qualsivoglia dei suoi attivi o passività”, alla “previsione ai sensi della quale _____ espressamente ulteriormente riconosca che, in forza del decreto di omologa della proposta concorrente e del contratto di trasferimento qualsivoglia eventuale futuro credito/passività da considerarsi concordatari saranno a carico di _____”, alla “previsione volta ulteriormente a chiarire che le obbligazioni relative all’adempimento del concordato, incluso in termini di pagamento dei creditori, dovranno essere soddisfatte esclusivamente da parte di _____” e infine alla “previsione ai sensi della quale si chiarisce che, in forza dell’esecuzione del contratto di trasferimento, tutte le obbligazioni di _____ nel contesto del concordato ai sensi del decreto di omologa sono integralmente e incondizionatamente adempiute” che tali previsioni appaiono ultronee tenuto conto che si tratta di trasferimenti attuati nell’ambito di una procedura concorsuale e, come più volte ripetuto, di concordato con assunzione con liberazione dell’originario proponente; Osservato ancora quanto alla “previsione volta a confermare che, alla data del contratto di trasferimento, _____ ha già debitamente provveduto a depositare gli importi necessari al fine di effettuare i pagamenti in favore dei creditori concordatari sul conto vincolato come previsto nel decreto di omologa”, che anche essa è superflua , in quanto _____ ha già adempiuto alle prescrizioni del decreto di omologa attraverso _____

l'apertura di un apposito conto corrente presso _____ sul
quale è stata versata la somma di euro 505.000,00;

Considerato quanto infine alla *“previsione ai sensi della quale*

assuma l'impegno, nel caso di impugnativa del decreto di omologa, a non trasferire i beni di _____ oggetto del contratto di cessione e a non costituire garanzie sui predetti beni sino alla definitività del decreto di omologa” che tale previsione non può essere inserita nel contratto di cessione in quanto tale statuizione non è contenuta nella proposta omologata, della quale, solo, va assicurata l'esecuzione;

Rilevato invero che la proposta omologata e quindi il trasferimento dell'attivo e del passivo non è condizionato alla definitività del decreto di omologa, condizione questa che, del resto, se fosse stata apposta sarebbe stata inammissibile;

Ritenuto in definitiva che sotto entrambi i profili analizzati (mancata disponibilità per la stipula dell'atto notarile di cessione di azienda e richiesta di previo inserimento nel contratto di cessione medesimo di clausole per quanto detto o ultronee o inammissibili) si configuri l'inadempimento del debitore ai sensi dell'art.185 co.3 LF;

Ritenuto che quindi possa accogliersi l'istanza formulata dalla ricorrente in via principale attribuendo ai sensi dell'art 185, V comma, L.fall., al Commissario Giudiziale i poteri necessari alla sottoscrizione (in luogo del debitore _____) del contratto di cessione (nella bozza allegata al ricorso sub Allegato 2) e alla sottoscrizione di ogni atto e documento connesso e collegato al predetto trasferimento;

Visto l'art. 185 co.5 LF;

PQM

-attribuisce al Commissario Giudiziale dott. _____ il
potere di provvedere alla sottoscrizione (in luogo del debitore _____) del
contratto di cessione (nella bozza allegata al ricorso sub Allegato 2) e alla
sottoscrizione di ogni atto e documento connesso e collegato al predetto
trasferimento.

Padova, 3/03/2022

Il Presidente

Caterina Santinello

